

Pubblicato il 13/05/2024

N. 09407/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11513/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11513 del 2023,
proposto da

–OMISSIS– rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti
Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di i
Grado Giovanni Xxiii Guidonia Montec Loc Villanova Guidonia
Monteceli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

– del giudizio di mancata promozione alla classe –OMISSIS–
dell'Istituto Comprensivo “Giovanni XX–OMISSIS–” di Villanova di

Guidonia, del figlio dei ricorrenti –OMISSIS–, deliberata, a maggioranza, all'esito di un supposto scrutinio finale citato nella relazione prot. n. –OMISSIS– e degli ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Scuola Secondaria di I Grado Giovanni XXIII Guidonia Montecel Loc Villanova Guidonia Monteceli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento del giudizio di mancata promozione alla classe –OMISSIS– dell'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII –OMISSIS–” di Villanova di Guidonia (Roma), del figlio dei ricorrenti –OMISSIS–, deliberata, a maggioranza, all'esito di un supposto scrutinio finale citato nella relazione prot. n. –OMISSIS–.

2. In corso di giudizio con ordinanza cautelare, veniva accolta l'istanza proposta da parte ricorrente sul seguente presupposto che *“Ritenuto che, malgrado la richiesta, l'amministrazione resistente non ha fornito gli elementi richiesti e che pertanto permangono le incertezze sui profili descritti e, in particolare,*

sulla competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento di non ammissione;

ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento adottato, disponendo che l'amministrazione provveda con urgenza a rieditare il potere amministrativo di sua competenza". Come rappresentato da parte ricorrente, successivamente, il minore sta frequentando la classe -OMISSIS-, "trovandosi, peraltro, molto bene sia con i compagni che con i docenti ed avendo un buon rendimento scolastico".

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Malgrado l'espressa richiesta istruttoria e l'adozione di un provvedimento cautelare, l'amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alle contestazioni di parte ricorrente e, in particolare, sia con riferimento alla contestazione relativa all'organo che ha emanato il provvedimento di non ammissione del ricorrente sia in ordine alla motivazione della stessa non ammissione.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento alla luce della non competenza del consiglio di interclasse all'adozione del provvedimento come emerge dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 ai sensi del quale "3. *La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei*

suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato". A tale conclusione deve pervenirsi altresì in considerazione della mancanza di chiarimenti dell'amministrazione sul punto, dalla quale possono trarsi argomenti di prova.

Non sussistono elementi per accogliere la domanda risarcitoria, in mancanza di prova e adeguata allegazione del danno subito da parte ricorrente.

Analogamente alla luce della parziale soccombenza reciproca e della complessità della questione nonché degli interessi sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.